

**40. Litterae S. Caroli Borromaei ad legatos concilii**

datae Romae 12. Decembris 1562, redditae c. 16. Decembris per eundem cursorem.<sup>1</sup>

*De tumultu moto in concilio occasione orationum episcopi Casensis et episcopi Gaditani.*

N. S. ha sentito con dispiacere il rumore et tumulto seguito in congregatione,<sup>2</sup> parendogli, che a la maestà del luogo et a la dignità delle persone convenga più presto la modestia, la pazienza et l'humiltà, che altro. Tuttavia considerati i sinistri modi d'alcuni di quei prelati, che, col mettere in campo sempre questioni nuove fuor de le propositioni de le SS. VV. Ill<sup>me</sup> et del tutto infruttuose, non mirano ad altro, che a la diminutione de l'autorità di questa santa sede per vie dirette et indirette, non può non avere per iscusata la impazienza di quest'altri nel sentir le cose impertinenti, che vengono dette; se ben non può laudare l'haversi loro usurpate le parti delle SS. VV. Ill<sup>me</sup>, le quali hanno d'haver principal cura, secondo ch'io scrissi ancora a di passati, di raffrenare et contenere ciascuno dentro ai debiti termini; come già pure in questa presente occasione scrivono, haver fatto alcuni di Loro; sapendo N. S., che lo faranno sempre con tal gravità et maniera, che si leverà l'ardire scandaloso a questi primi, et a gli altri l'occasione d' avere a fare più strepito, et insieme si sodisfarà a quei prelati Spagnuoli nostri amovoli; li quali conosceranno, che non si va a camino di far vergogna a la loro natione, nè di lasciarghila fare da altri, ma bene di provvedere, che le cose passino con quell'ordine, che ricerca il servizio di Dio in un negotio di tanta importanza, se bene si sono offensi di vedere far quest'ufficio a chi non toccava.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 124 fol. 534. Cf. Pallav. XIX, 5, 11. — <sup>2</sup> Supra p. 441.

**41. Ex litteris legatorum concilii ad S. Carolum Borromaeum**

dati Tridenti 17. Decembris 1562.<sup>1</sup>

*(Mittent ad pontificem Vicecomitem, qui inter alia exponet difficultates in septimo canone formando obortas.) Verum non esse id quod Romam ab aliis scriptum videatur, se permittere ut praelati contra curiam importune loquantur, evitare autem principum reformationem. (Decretum ab omnibus receptum, ut sessio indeterminate differatur.)*

. . . Per hora non Le volemo già tacere, che non sappiamo, perchè Ella ci habbia scritto<sup>2</sup>, che posciachè di N. S. si dicano et si proponano cose pregiudiciali, lasciamo anche, che si dica de li principi secolari quel che si vuole; perchè non ci ricordamo d'haver mai impedito niuno, se non quando ha toccato o S. St<sup>a</sup> o codesta santa sede. Onde potemo facilmente comprendere, che da qui sono scritte, da chi sia, di gran bugie et vengono credute oltre ogni dovere, con non minor fastidio nostro che dispiacere di Sua St<sup>a</sup>.

Hieri nella congregatione si propose, che non si poteva fare hoggi la sessione com'era prima statuito. . .

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 124 fol. 337. Cf. Pallav. XIX, 8, 7. — <sup>2</sup> In epistola supra p. 457 exhibitata.

**42. Litterae S. Caroli Borromaei ad legatos concilii**

datae Romae 23. Decembris 1562, redditae 29. Decembris per cursorem data opera dimissum.<sup>1</sup>

*Si fieri potest, ut quaestio de episcoporum jurisdictione omittatur, celebrentur quantocius sessionem, etiam solis decretis de ordine et de residentia praeparatis. Alioquin decreta de matrimonio et de reformationibus a Gallis postulatis eidem sessioni tardius habendae jungantur. Episcopus Viterbiensis, non autem Vicecomes, Romam delegetur. Cursores. Provisiones episcopo Minervino et Bricinorensi destinatae.*

Le lettere de VV. SS. Ill<sup>me</sup> de' 14. non sono arrivate prima che questa sera, et tanto al tardi che a pena N. S. ha potuto dargli un occhiata. Et con tutto ciò la St<sup>a</sup>

S. ha risoluto, che la risposta si spedisca subito con la presente staffetta; la quale sarà per dir Loro, che quanto al fare la sessione, ogni volta, che si possano assicurare, che quel benedetto settimo canone si sopisca del tutto (essendo veramente degne di gran consideratione quelle ragioni, che le SS. VV. Ill<sup>me</sup> mandarono quà, le quali i<sup>2</sup> canonisti mostravano di non potersi soddisfare di quella forma proposta dal signor cardinale di Loreno), Sua S<sup>ta</sup> haverà per bene, che facciano quella sessione quanto più presto piacerà a Loro, con questo solo sacramento de l'ordine et con il decreto della residenza. Ma quando ciò non si possi, sarà ben caro a Sua B<sup>ne</sup>, che, finito d' esaminare il decreto della residenza, si dia principio ancora al sacramento del matrimonio, et poi di mano in mano a le riforme et anco a le cose, che saranno proposte per il regno di Francia, poichè noi quà le havremo vedute, per concludere ogni cosa in una sola sessione in quel tempo, che si potrà fare. Questa è in sostanza la mente di Sua S<sup>ta</sup> circa questo particolare. Et poichè la cavalcata ordinaria va tanto tarda, non ho voluto mancare di farlo Lor sapere per staffetta, dubitando, che potessero pigliare risoluzione in contrario.

Se a monsignor di Viterbo non par fatica il correre le poste in questi tempi, a N. S. non dispiacerà, che diano la cura a lui di portare quà le petitioni, che darà Loreno et li Francesi, perchè essendo confidente di quel signore havemo a credere, che Sua S<sup>ria</sup> Ill<sup>ma</sup> debba vedere più volentieri venir lui, che alcun altro, et che forse gli confiderà ancora qualche cosa a bocca, che non confiderebbe a un' altro. Et se trattanto non sarà venuto monsignore Visconte, credemo anco, che potranno risparmiargli questa fatica, dando a monsignor di Viterbo la cura intiera d' ogni cosa. Et Sua S<sup>ta</sup> ha bene il predetto monsignore Visconte per tanto suo domestico, che sa, che non resterà offeso d' alcuna risoluzione, che si faccia et rifaccia del caso suo.<sup>3</sup>

A la seconda lettera di VV. Ill<sup>me</sup> SS. de la data medesima dico, che non si mancherà di mandare uno o forse dui corrieri, che stiano residenti costì in Trento per li

bisogni, che occorrono, secondo che desiderano. Quanto al vescovo Minervino<sup>4</sup> già per le ultime mie haveranno visto, che N. S. si è contentato, che se gli dia la provvisione ordinaria di 25 scudi il mese, et hora Sua S<sup>ta</sup> si contenta ancora, che se gli diano li cento scudi di donativo, il che è tutto quello, che nel suo memoriale egli ha saputo dimandare. Al vescovo di Bertinoro<sup>5</sup> si farà provvedere, che sia pagata la sua provvisione intiera de la Rocca di Cesena, come egli et Loro desiderano. Nè le SS. VV. Ill<sup>me</sup> hanno a dubitare di poter' esser molesti a Sua B<sup>ne</sup> con questi officii, non potendosi fare maggior piacere a la S<sup>ta</sup> Sua, che dargli occasione d' essercitare la carità, massime verso prelati devoti del servitio di Dio et di questa santa sede, come sapemo che sono i due sopradetti.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 124 fol. 602. Cf. Pallav. XIX, 8, 5. 7. — <sup>2</sup> Legendum forsitan ai. — <sup>3</sup> Interea Vicecomes jam profectus erat. V. supra p. 237. — <sup>4</sup> Johannes Vincentius Micheli episcopus Minervii (Minervino). — <sup>5</sup> Ludovicus Vanini Teoduli, mortuus Tridenti 10. Jan. 1563.

#### 43. Litterae S. Caroli Borromaei ad legatos concilii

datae Romae 26. Decembris 1562, redditae 2. Januarii 1563.<sup>1</sup>

*Pontifex exspectat Vicecomitem, per quem legatos et concilium in quaestionibus de sacramento ordinis juvare desiderat. Postulata Gallorum per Gualterium Romam afferantur. Ordo rerum tractandarum post tot obortas controversias. Principes saeculares ne a reformatione eximantur.*

Con le mie de 23. io diedi conto a le SS. VV. Ill<sup>me</sup> di quanto era parso a N. S. per risposta delle Loro de 14.<sup>2</sup> E ora, havendo ricevute l'altre de 17.<sup>3</sup>, aggiugnerò, che Sua S<sup>ta</sup> aspetta con desiderio monsignor Visconte; non già per intendere la justificatione delle Loro attioni et fatiche, perchè di ciò la S<sup>ta</sup> Sua è pienamente soddisfatta et ha Loro quella compassione, che conviene, ma si bene per essere informata, in che cosa possa sovenirle et ajutarle de ricordo et di consiglio, per venire più espeditamente al presto et buon fine, che si desidera. Nè pensiamo che

detto monsignor Visconte possa hormai tardare molto a comparire, se l'haveranno espedito nel termine di quei giorni, che dicono; ma quando non fusse partito, credemo, che monsignor di Viterbo basterà, il quale in ogni modo doveranno mandare con le petitioni di Francia, se bene havessero mandato prima per altre cose monsignor Visconte, pensando Sua S<sup>ta</sup>, che nessuno Italiano possa essere più confidente a monsignore Ill<sup>mo</sup> di Lorenò di lui.

Quanto a fare la sessione, a Sua S<sup>ta</sup> non si potria far cosa, che più le piacesse, che il far presto; ma con tutto ciò son sforzato a replicare, che se quel benedetto settimo canone non si potrà sopire, non dispiacerebbe a Sua S<sup>ta</sup>, che si desse anco principio ad esaminare il sacramento del matrimonio et le riforme et le petitioni de Francesi, viste che Sua S<sup>ta</sup> le haverà, per concludere poi ogni cosa in una sola sessione; perchè il dar tempo a questo humore, che è si gagliardamente invalso sopra il settimo canone, non potrà se non giovare, oltre che Sua S<sup>ta</sup> non sa anco (quando ben le SS. VV. Ill<sup>me</sup> vogliano), come sia possibile o almeno honesto a far canone di materia dogmatica in una sì notabil controversia. Et tra tanto si attenderà ancor di quà a studiare, se si potesse trovare una forma, che satisfacesse a tutti.

L'ammonitione, che le SS. VV. Ill<sup>me</sup> hanno fatta a li prelati con occasione di prorogare la sessione<sup>4</sup> è stata molto grata a la S<sup>ta</sup> Sua, et pregamo Dio, che da loro sia stata accettata in modo, che possa partorire quel frutto, che si desidera. Quel ch' io scrissi a le SS. VV. Ill<sup>me</sup> circa il lasciare, che i prelati potessero leggere anco sopra il libro de' principi seculari,<sup>5</sup> fu non per informatione, che si avesse, che da Quelle fusse stato fatto in contrario, ma solo per modo di ricordo, sapendo Sua S<sup>ta</sup>, che molti prelati hanno molte volte ragionato di toccare questa corda; la quale non pareria a Sua S<sup>ta</sup> inconveniente, poichè si è tolerato il ragionare fuora de la propositione de le SS. VV. Ill<sup>me</sup> sopra l' institutione de vescovi et sopra la residenza, *an sint iuris divini*, che sono quelle cose, ch' io ho voluto intendere prejudiciali a questa santa sede; et in ciò tanto

è lontano, ch' io habbi havuto animo di tassare in conto alcuno le attioni di VV. Ill<sup>me</sup> SS., quanto che nel fine di quel capitolo io dissi, che la S<sup>ta</sup> Sua si rimetteva alla prudenza Loro.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 2315 fol. 1. Cf. Pallav. XIX, 12, 1. — <sup>2</sup> Vide supra nr. 42. — <sup>3</sup> Supra nr. 41. — <sup>4</sup> Hanc admonitionem, a card. Seripando factam, exhibet Le Plat V, 596. — <sup>5</sup> Cf. nr. 41.

#### 44. Breve Pii papae IV. ad cardinalem Lotharingum

datum Romae 30. Decembris 1562, redditum Tridenti c. 5. Januarii 1563.<sup>1</sup>

*Advenisse Romam secretarium Lotharingii. Curiam papalem reformatione indigere fatetur pontifex ad eandemque suscipiendam se ostendit paratissimum. Bonam cardinalis voluntatem laudibus exornat.*

Dilecte fili etc. Se non havemo risposto prima d' adesso a la lettera, che ci havete scritta per il Vostro secretario, è di ciò stato causa l' arrivo suo quà tardi et di poi la nostra indispositione, la quale se bene tuttavia ci molesta, non lasceremo però de dirvi, che a noi è stato infinitamente grato d' haver quì una persona Vostra, con la quale possiamo a la giornata ragionare di quanto occorre, come havemo fatto di presente circa le ciance, che di quà si dicono et si scrivono.

Voi sapete, Monsignore, quanto fu sempre licentiosa questa corte, et come non bastamo a rimediare, che non si straparli della persona nostra propria; ma il vero remedio è il far noi tanto meglio quanto lor dicono peggio. Et così esortamo Voi a fare, confondendo in questo modo la malitia delle lingue dolose et inique; et credendo sopra tutto, che noi havemo di Voi et de la buona mente Vostra in questo negotio del concilio quella opinione, che desideriamo, che di noi sia havuta; et Voi doverete credere a noi più che ad altri, et in questa parte, *malignum spernere vulgus*, al quale chi vorrà attendere non haverà mai altro che fare. Attendiamo pur tutti con sincerità et carità al servitio di Dio in universale et anco al beneficio particolare de la Francia, il quale ci è stato, et ci sarà sempre

a cuore, nè mancheremo mai di procurarlo contendendo per ciò tutte le cose licite et honeste, come havemo detto più largamente al Vostro Secretario, et come ancor meglio diremo al vescovo di Viterbo, quando verrà, il quale per ciò aspettamo con desiderio.<sup>2</sup> Trattanto pregamo Cristo nostro Signore, che Vi conservi.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 2315 fol. 26. — <sup>2</sup> Ut hic episcopus Romam veniret, pontifex jusserat nr. 43.

#### 45. Litterae legatorum concilii ad S. Carolum Borromaeum

datae Tridenti 9. Januarii 1563, allatae Romam per cursorem data opera dimissum.<sup>1</sup>

*Cavendum summopere esse, ne occasione postulorum, quae Galli porrexerunt, quaestio inter patres moveatur, an concilium sit supra papam. De remedio contra hoc periculum cardinalem Mantuanum scripsisse ad Gualterium jam Romam profectum.*

Siamo stati più volte insieme et havemo fra noi et con intervento d'alcuno di questi prelati ancora discorso sopra le petitioni di Francia<sup>2</sup> per desiderio di dirne qualche cosa a V. S. Ill<sup>ma</sup>, che potesse essere di qualche ajuto et discarico a la S<sup>ta</sup> di N. S. Et concludemmo tutti, che a vola dare alcuna sorte di consiglio in quelle cose, che appartengono a la riforma della chiesa, sia piuttosto presunzione che altro, sapendosene più cose non solo da Sua B<sup>ne</sup> ma da infiniti altri, che non ne possiamo sapere noi tutti insieme. Solo si ha d'haver l'occhio a quelle parti, che possono quasi di necessità tirare a parlare della potestà et autorità di N. S., et fuggirle come scoglio, per non havere a entrare in quella disputa, se il concilio sia sopra Sua S<sup>ta</sup> o Sua S<sup>ta</sup> sopra il concilio, come dissi io, Mantova, al vescovo di Viterbo la sera innanzi che partisse da qui.

A questo ci è sovvenuto un rimedio, et lo tenemo per assai riuscibile ogni volta, che N. S. si contenti, che noi come da noi l'abbiamo da tentare. Questo rimedio di concerto et comun consenso nostro è scritto da me, Mantova, al vescovo predetto di Viterbo colla lettera qui alligata;<sup>3</sup> es-

sendo parso bene ch'io sia quello che a lui lo scriva, poichè fui quello, che con lui solo n'hebbi il primo ragionamento. Et mando le lettere per corriere a posta in diligenza, per intenderne subito il parere et volere di N. S.; perchè quantunque sia cosa da farsi senza interpositione del nome di Sua S<sup>ta</sup>, non si ha però da fare senza saputa et ordine suo. V. S. Ill<sup>ma</sup> ci rispedirà adunque il corriere indietro senza indugio con farci sapere in questo particolare la volontà di Sua B<sup>ne</sup>, che lo staremo ogni dì aspettando con molto desiderio. Mandaracci V. S. Ill<sup>ma</sup> il decreto della residentia riformato, il quale vederemo che passi a tutto poter nostro.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 2315 fol. 31. Cf. Pallav. XIX, 11, 5. — <sup>2</sup> Vide XXXIV petitiones Gallorum apud Le Plat V, 631, ubi etiam responsa legatorum et cardinalium Romae pontifici assistentium impressa habentur. — <sup>3</sup> Est epistola quae sequitur.

#### 46. Litterae cardinalis Mantuani ad episcopum Viterbiensem

datae Tridenti 9. Januarii 1563, allatae Romam per cursorem data opera dimissum.<sup>1</sup>

*Exponat pontifici difficultates ex eo imminentes, si in tractandis postulatis Gallorum legati caesarei eisdem Gallis sese jungerent in praejudicium auctoritatis pontificiae. An Commendonus hac in causa ad imperatorem mittendus sit. Concilium potius dissolvendum esse quam ut papae invito reformationes imponantur a patribus, quorum jurisdictio eo usque sese certo non extendat.*

Dissi a V. S. Ill<sup>am</sup> la sera innanzi, che partisse di quà, che quando N. S. si contentasse, che in concilio si trattasse quella parte de le petitioni de Francesi,<sup>2</sup> che tocca a la potestà et autorità di Sua B<sup>ne</sup>, con le moderationi, che Le mandava a proponere il cardinal di Loreno, non accadeva dire altro; ma che quando Sua S<sup>ta</sup> non avesse voluto, che di simil cosa si ragionasse in concilio (come credevo, che non fosse per volere), per non dare a credere al mondo ch' il concilio le fosse superiore (essendo la potestà sua potestà di capo della chiesa, che non deve esser

soggetto a loro membri, *ne sit schisma in corpore*), bisognava, che quasi di necessità succedesse una delle due, o che gli Francesi con gli ambasciatori cesarei, lasciando da canto quella parte, proponessero le altre pertinenti a la chiesa et unitamente di concerto con Sua B<sup>ne</sup> procedessero nella riforma, o che il concilio si dissolvesse, non essendo conveniente, che i legati intervenissero in luogo, ove si parlasse de la potestà di N. S. contra la volontà sua, per lo rispetto tocco di sopra. Et in caso della dissoluzione del concilio dissi, che mi pareva di vedere, o che gli Spagnuoli et Francesi s' havessero da risolvere di restar qui per continuare la riforma a modo loro *in capite et in membris*, o che in molti regni s' havessero da far concilii nazionali, per accomodare le cose particolari delli detti regni.

Questo, ch' io dissi a V. S., l' ho poscia dopo la partita conferito con questi miei Ill<sup>mi</sup> SS. colleghi, et tutti vi hanno pensato sopra assai, et ci siamo risolti in questo, che quando paresse a N. S., che fosse bene, si potria mandare a l' imperatore, il quale hormai si troverà qui vicino, monsignore Commendone, per pregare Sua M<sup>ta</sup> a nome nostro, che fosse contenta di commettere a gl' ambasciatori suoi quì, che non proponessero di quel volume<sup>3</sup> cosa, che toccasse la potestà et autorità di Sua B<sup>ne</sup>; et che quello, che per questa parte Sua M<sup>ta</sup> desiderasse, da lei fosse trattato con Sua S<sup>ta</sup> stessa, et non quì nel concilio; et di più mostrasse, che con molta ragione possiamo sperare, ch' ella stia per consentire a questa proposta nostra, per quel che Sua M<sup>ta</sup> ci scrisse a questi mesi passati in una lettera sua, nella quale rimetteva benignamente a noi di far elettione et del tempo et di quelle cose del volume, che ci fossero parse da dover proponere. Quando di questo l' impertore si contentasse, oltre che ci assicurassimo, che da la parte di Sua M<sup>ta</sup> non ci haveria da esser fatta fortuna, potressimo anco esser come certi, che gli ambasciatori Francesi si contenterebbero di levare da le petitioni loro tutto quello, che toccasse la potestà di N. S., per l' intelligenza che hanno fra loro. Resterebbero poi le cose de la riforma della chiesa, la quale Sua S<sup>ta</sup> potrebbe accomodare nel modo, che giudicasse conveniente

a l' officio suo et al discarico della sua coscienza; bastando per hora di fare, che il concilio non si dissolvesse per causa che l' imperatore et Francesi volessero mettere le mani in riformar Sua B<sup>ne</sup>; et se per sorte questa nostra diligenza non fosse bastante a fare, che l' imperatore se ne ritirasse, con molta giustificatione potrebbe N. S. comandare, che i legati partissero di quì colla maggior parte delli prelati, seguissene poi ciò che si volesse, perchè non seguiria per causa data da Sua S<sup>ta</sup>, ma perchè i principi havessero voluto usurparsi più autorità di quella, che conveniva loro, con tutto che ne fossero stati avvertiti et pregati da li legati.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 23'5 fol. 33. — <sup>2</sup> Cf. litteras praecedentes. — <sup>3</sup> Libellus reformativus secundus, ab imperatore Ferdinando I ad suos oratores apud concilium missus mense Maji a. 1562, articulos XIV continens. Exstat apud le Plat V, 232. Cf. Sickel in *Archiv für österreichische Geschichte* 1871, tom. 54, p. 3 ss. et Grisar in *Zeitschrift für katholische Theologie* 1882, tom. 6, p. 85.

#### 47. Litterae S. Caroli Borromaei ad legatos concilii

datae Romae 9. Januarii 1563, redditae Tridenti 13. Januarii per curesorem data opera dimissum.<sup>1</sup>

*Quodsi in doctrina de ordinis sacramento sermo erit de hierarchia, etiam primatus Romani pontificis in iisdem decretis praeferri plane non poterit. Inde desiderat, ut definitio concilii Florentini de auctoritate papae renovetur, etiam repugnantibus nonnullis. Tria schemata mittit canonis septimi ope theologorum emendati; simulque alia scripta eorundem. Quaestio de jure divino residentiae episcoporum superflua. Proxima sessio.*

Si è atteso tutti questi giorni a pensare come si potesse accomodare la forma del 7. canone, chè ragionevolmente avesse a sodisfare a tutti, et similmente quel, che si dovesse ricordare a le SS. VV. Ill<sup>me</sup> circa l' ordine eol quale (debbano procedere). Nella dottrina<sup>2</sup> poichè si è venuto a far mentione della hierarchia, par necessario, che si stabilisca l' autorità et primato di questa santa sede in quel miglior modo et più honorato che conviene. Sopra

di che essendosi longamente discorso, si è pensato, che ciò non possa meglio nè più convenientemente farsi che con aggiungere al canone 2. proposto dal signor cardinal di Loreno,<sup>3</sup> et insieme nel quinto capo della dottrina alcune parole del concilio Fiorentino, si come nell' alligata copia le SS. VV. Ill<sup>me</sup> vederanno che sono aggiunte et inserte, essendo quelle, che sono lineate.<sup>4</sup>

Et poichè senza le dette parole tanto il canone quanto la dottrina sopradetta non haverebbero la lor debita chiarezza, io non dubito, che le SS. VV. Ill<sup>me</sup> faranno ogni Lor sforzo, perchè vi siano messe. Et se ben credemo, che a far questo non habbino ad incontrare difficoltà di momento, quando però occorresse altrimenti, non per questo haveranno a desistere dal Loro proposito. Imperochè trattandosi di cosa, che non solo è accompagnata da molta giustizia et honestà, ma che in un concilio si celebre et si santo, come fu quel Fiorentino, è stata stabilita et decretata, et sempre havutasi per indubitata, non haveranno a curarsi di chi senza ragione si movesse a contraddire, se ben volessero protestare et fare ogni altra cosa, che a loro paresse; bastando pur troppo in questo vincere per pluralità di voti, giacchè non è dogma nuovo, ma già definito in altro concilio.

Quanto poi al 7. canone, per il desiderio, che si ha havuto di conformarsi il più che sia stato possibile con la mente del signor card. di Loreno, non s' è applicato l' animo a fare alcuna nuova forma, ma solo si è racconciato qualche cosetta in quello che da S. Signoria Ill<sup>ma</sup> fu proposto, riformandolo in due modi, et similmente qualche altra cosetta in quello, che da le SS. VV. Ill<sup>me</sup> fu ultimamente mandato quà con le Loro di 2. del presente<sup>5</sup>; come vederanno per li tre canoni, ch' io mando Loro insieme con questo.<sup>6</sup> De' quali il primo è quello, che più piace, et dopo quello il secondo, et ultimamente il terzo. Onde con quest' ordine le SS. VV. Ill<sup>me</sup> potranno usare ogni arte di farne accettare uno, potendo massimamente vedere per l' altra scrittura,<sup>7</sup> che sarà pur quì alligata, che non

senza ragione questi signori si sono mossi a non soddisfarsi de li detti canoni nel modo che stavano prima.

Se una de le dette tre forme potrà universalmente soddisfare, et se medesimamente il decreto della residenza si concluda in qualche honesto modo, che non ci possa generare pregiudicio, (provedendo da un canto, che per l' avvenire si faccia una buona, vera et santa residenza, et da l' altro, che non si venghi contra la volontà di tanti prelati a questa superflua dichiarazione, *an sit iuris divini*), non potrà se non essere a proposito, che si faccia quanto prima si potrà la sessione, cioè a quel tempo, che Lor dicono nelle sopradette Lor lettere de li 2. del presente.

Ma quando o per rispetto del 7. canone o per il decreto della residenza ci fusse contraditione, si potrà tuttavia cercare di fare la sessione con stabilire la dottrina et gli altri canoni già digesti, aggiuntoci per ogni modo l' ottavo, et omettendo il 7. et il decreto della residenza, se nell' uno et nell' altro sarà la solita contraditione; mostrando a quei padri, a chi sarà bisogno, quanto sia poco conveniente far decreto dogmatico in notabil contraditione. Il che pare quì che possa essere a punto il vero modo di sopir queste dispute. Nè in questo caso haveranno a stimare alcuna sorta di protesta di qualsivoglia persona, poichè sarà tanto pur di ragione.

Ma quando dubitassero che questo secondo partito non fusse per succeder bene, più presto che consentire a qualche cosa di nostro pregiudicio, le SS. VV. Ill<sup>me</sup> dovranno allungare la sessione sin alla fine di Marzo, o quanto Lor piacerà, godendo tra tanto il beneficio del tempo et attendendo nondimeno a ordinare l' altre materie, per decretarle poi tutte in la medesima sessione, et avvisando giornalmente di quel che occorrerà. Il che è tutto quello, che per adesso posso dire in questa materia.

... (Postscriptum.) N. S. dice molto costantemente di voler fra pochi giorni venire a Bologna, per accostarsi e dar caldo alle cose del concilio.

<sup>1</sup> Ex cod. Trid. 2315 fol. 42. Cf. Pallav. XIX, 12, 10 ss. — <sup>2</sup> Sermo est de capitibus doctrinae circa ordinem, quae patribus 3. Novembris pro-

posita fuere; vide supra nr. 17. n. 2. — <sup>3</sup> Supra nr. 31. n. 4. — <sup>4</sup> Hae emendationes omnes habentur in documento, quod proxime sequitur. — <sup>5</sup> Cod. Trid. 2315 fol. 5. — <sup>6</sup> In proximo documento pag. 471. — <sup>7</sup> Ibid. 472.

#### 48. Doctrinae et canonum de sacramento ordinis

forma a censura Romana commendata.<sup>1</sup>

*Quinque capita doctrinae emendata. Canon octavus emendatus. Tres formae canonis septimi. Rationes harum emendationum.*

Vera et catholica doctrina de sacramento ordinis ad condemnandos errores nostri temporis a sancta synodo decreta et publicata.

Caput I. Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt, etc. ut in *Sess. XXIII. Concilii Tridentini*.

Caput II. Quum autem divina res sit tam sancti sacerdotii ministerium, etc. ut in *eadem sessione*. Et ab ipso ecclesiae initio sequentium ordinum nomina atque eorum singulis propria ministeria, subdiaconi scilicet, acolythi, exorcistae, lectoris et ostiarii, qui omnes uno diaconi nomine comprehendebantur, frequentissime apud patres et sacra concilia legimus.

Caput III. Quum scripturae testimonio, apostolica traditione et patrum unanimi consensu perspicuum sit, per sacram ordinationem externo signo<sup>2</sup> sensibili gratiam conferri, dubitare nemo debet, ordinem esse vere et proprie unum ex septem sanctae ecclesiae sacramentis. De cujus gratia dicit apostolus Timotheo: „Noli negligere gratiam, quae est in te, quae data est tibi per impositionem manuum presbyterii“ et alio loco: „Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum“<sup>3</sup>; cuius etiam sacramenti illa praecipue signa sunt, manuum impositio, insufflatio, unctio sacrorum vasorum, librorum et aliarum rerum, quae ad ministerium ejus pertinent, correctio et contactus.

Caput IV. Sancta synodus declarat, in sacramento ordinis, sicut et in baptismo et confirmatione characterem imprimi, qui nec deleri nec auferri possit. Unde merito damnanda est illorum sententia, qui asserunt, novi testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatorum iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exercent. Quod si quis omnes christianos aequae sacerdotes, aut pari inter se potestate spirituali praeditos esse affirmet, nihil aliud facere videtur, quam ecclesiam, quae est ut castrorum acies ordinata, confundere, perinde ac si contra apostoli doctrinam omnes doctores, omnes evangelistae, omnes sint pastores.

Caput V. Verum praeter jam commemoratos ordinum gradus docet sancta synodus, episcopos, qui a vero Christi vicario pontifice Ro-

mano in universum orbem primatum tenente, beati Petri principis apostolorum successore, totiusque ecclesiae capite ac omnium christianorum patre, pastore ac doctore, in partem sollicitudinis assumuntur, ex ejusdem Christi institutione in ecclesia catholica praecipuum locum dependentem ab eodem Christi vicario, cui in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plena potestas tradita est, obtinere. Quoniam vero episcopi in apostolorum locum successerunt et sacrum chrisma conficere, sacramentum confirmationis conferre, ministros ecclesiae ordinare atque alia peragere ipsi possunt, quarum functionum potestatem nec ipsi presbyteri nec reliqui inferiores ordines ullam habent, perspicuum est, eos a presbyteris non solum differre, sed illis etiam majores esse. Itaque ab episcopis ecclesiastici ministri rite et legitime ordinantur, atque in hujusmodi ordinatione nec plebis nec cujusvis saecularis potestatis et magistratus consensus sive vocatio sive auctoritas ita requiritur, ut sine ea irrita sit. Quin potius sancta synodus decernit, eos qui propria temeritate hoc ministerium sibi sumunt, et qui ad id exercendum per ostium, hoc est ab ecclesia et canonica potestate missi, non ascendunt, omnes non esse ministros, sed fures et latrones habendos esse.

Haec sunt quae generatim sacrae synodo visum est Christi fideles docere. His autem contraria certis et propriis canonibus in hunc, qui sequitur, modum damnare constituit, ut omnes adjuvante Christo fidei regula utentes in tot errorum tenebris catholicam veritatem facilius agnoscere et tenere possint.

Canon 8. Si quis dixerit, beatum Petrum ex Christi institutione (primum inter apostolos) ejus(que) vicarium in terris non fuisse, aut in ecclesia non oportere esse unum pontificem, Petri successorem et cum eo regiminis auctoritate parem, aut in Romana sede legitimos ejus successores ad haec usque tempora jus primatus in ecclesia non habuisse, aut Romanum pontificem omnium christianorum patrem, pastorem ac doctorem non existere, plenamque potestatem pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Jesu Christo in sancto Petro eidam traditam non fuisse, anathema sit.

Si quis dixerit, episcopos a Romano pontifice in partem sollicitudinis assumptos, non esse a Spiritu sancto positos regere ecclesiam Dei in ea parte, ad quam assumpti sunt, vel eos sancta ordinatione etc.

Si quis dixerit, episcopatus ordinem vel gradum non esse in ecclesia a Christo institutum vel etc.